



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 91

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Barbisan, Montagnoli, Rizzotto, Semenzato e Villanova

**ISTITUZIONE DELLE UNITÀ OPERATIVE COMPLESSE DI
PSICOLOGIA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 1° dicembre 2015.

ISTITUZIONE DELLE UNITÀ OPERATIVE COMPLESSE DI PSICOLOGIA

Relazione:

Premesso che i Dirigenti Psicologi all'interno del Servizio Sanitario Regionale hanno contribuito all'erogazione di migliaia di prestazioni a favore dei cittadini veneti, si evidenzia che in conseguenza della moltitudine di competenze e di capacità professionali deve conseguire un modello organizzativo che evidenzi anche le capacità gestionali e organizzative.

È riconosciuto che un lavoro qualificato e definito sul territorio è oggi uno degli assi portanti del nuovo assetto sanitario poiché attraverso di esso si ribadisce la centralità della persona e non della patologia, e che tale concetto implica una serie di variazioni organizzative e culturali che valorizzino e potenzino i Servizi Psicologici tali da definire una organizzazione delle prestazioni di psicologia all'interno delle aziende ULSS.

Come da anni l'Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) va affermando, il concetto di salute non può prescindere dalla componente psicologica; a questo proposito sono oramai innumerevoli gli studi e le evidenze scientifiche che mostrano l'efficacia degli interventi psicologici sia per quanto concerne la parte più strettamente psicopatologica, sia nei confronti dello stress, che nella capacità di analizzare e ridefinire le problematiche sociali, organizzative, manageriali e della gestione della formazione.

Un esempio rispetto agli studi di effectiveness, e outcome a medio e lungo termine evidenziano come il rapporto costo/efficacia poggia a favore delle terapie psicologiche rispetto a quelle farmacologiche nei termini di maggiore stabilità nel tempo dei miglioramenti e del migliore impatto sulla gestione dei problemi psichici e fisici (assenza di effetti collaterali in particolare). Si rammentano inoltre le competenze della psicologia del lavoro nell'analizzare e impostare i modelli organizzativi, con evidenti risultati positivi nell'organizzazione della salute organizzativa e della prevenzione, garantendo tra l'altro il benessere delle persone/lavoratori/operator, e dell'organizzazione, favorendo l'incremento della produttività in senso sia quantitativo che qualitativo.

È quindi evidente come non essendoci una specificità organizzativa psicologica all'interno delle Aziende ULSS, le aree di sovrapposizione tra disciplina di area medica-psichiatria e discipline di area psicologica, psicologia, psicoterapia ha portato nel tempo a un'assoluta difficoltà programmatica del volume complessivo delle prestazioni erogate dagli Psicologi, spesso confuse con quelle erogate dai medici; aspetto particolarmente evidente nei Dipartimenti di Salute Mentale dove sussiste sovrapposizione. I cittadini che per accedere alle prestazioni psicologiche spesso si devono recare presso Servizi connotati per la malattia; questione particolarmente delicata quando si tratta di adolescenti con difficoltà di carattere evolutivo o disagi minori che devono "transitare" presso i Centri di Salute Mentale.

Quindi la necessità di ridisegnare organizzativamente la complessità dell'intervento psicologico rispetto alla sua trasversalità, nel rispetto del principio oramai sempre più consolidato della multidisciplinarietà che diventa uno degli obiettivi della presente proposta di legge a favore dei cittadini veneti.

ISTITUZIONE DELLE UNITÀ OPERATIVE COMPLESSE DI PSICOLOGIA

Art 1 - Istituzione delle Unità Operative Complesse di Psicologia.

1. La Regione del Veneto, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione, allo scopo di garantire al singolo, alla coppia e alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, riconosce l'attività di psicologo all'interno delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Unità locali Socio Sanitarie istituendo le Unità Complesse di Psicologia.

Art 2 - Compiti delle Unità Operative Complesse di Psicologia.

1. Le Unità Operative Complesse di Psicologia svolgono le seguenti funzioni:

- a) operano a livello di Aziende Sanitarie e Aziende Unità Locali Socio Sanitarie; su indicazione dell'organizzazione centrale, provvedono ad erogare le attività psicologiche attraverso proprie Unità Operative presso ogni Aziende ULSS, secondo i concetti dell'approccio multidisciplinare e in accordo con i diversi contesti operanti;
- b) garantiscono tempestività ed adeguatezza di risposta ai problemi operativi e professionali tipici delle funzioni svolte;
- c) contribuiscono a migliorare gli standard qualitativi delle attività svolte;
- d) assicurano un costante aggiornamento professionale ed un corrispondente miglioramento della capacità operativa;
- e) svolgono attività di ricerca;
- f) sviluppano iniziative di formazione rivolte al personale sanitario;
- g) formulano percorsi di tutoraggio per psicologi post-lauream e specializzandi in psicoterapia;
- h) promuovono, anche in collaborazione con Associazioni di volontariato, attività di sensibilizzazione rivolte alla popolazione su problematiche della salute psicologica e mentale nello spirito della promozione del benessere psicologico;
- i) previo consenso del paziente, le UOC di Psicologia, collaborano con i Medici di Medicina Generale, e con i diversi Medici specialisti, fornendo loro informazioni utili sul trattamento in atto e sui suoi esiti.

Art 3 - Articolazioni delle Unità Operative Complesse di Psicologia.

1. Le Unità Operative Complesse di Psicologia si collocano anche come area di Psicologia della salute, e di Comunità quale promozione e mantenimento della salute dei cittadini e prevenzione e trattamento della malattia.

2. L'attività di psicologia della salute e di comunità adotta le seguenti strategie operative:

- a) partecipazione di iniziative/progetti relativi a rapporti di collaborazione sistematica e consulenza con strutture del Presidio ospedaliero;
- b) interviene attraverso ambiti di collaborazione concordati con le Unità operative aziendali e con le Unità funzionali territoriali;
- c) partecipazione in sinergia con gli altri Servizi Territoriali e Ospedalieri rispetto agli interventi clinici, di prevenzione e riabilitazione;

- d) attua e collabora ai progetti di ricerca, sperimentazione, valorizzazione delle risorse umane aziendali;
- e) interventi sulle tematiche della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- f) prevenzione del disagio da lavoro;
- g) riduzione rischio patologie stress lavoro correlato;
- h) interventi sul disagio lavorativo/ patologie specifiche mobbing e burn out compatibili.

Art 4 - Organizzazione strutturale delle Unità Operative Complesse di Psicologia.

1. Le UOC di Psicologia rientrano nell'ambito dello Staff della Direzione dei Servizi Sociali delle Aziende Sanitarie e Aziende Unità Locali Socio Sanitarie al fine di garantire in modo omogeneo e razionale gli interventi di prevenzione, diagnosi presa in carico e riabilitazione dei disturbi psicologici, intervenendo in ambito territoriale, ospedaliero, ed a livello di centro direzionale.

2. Le UOC di Psicologia prevedono al loro interno anche le Unità Operative Territoriali di psicologia per adolescenti, giovani, adulti e loro famiglie.

3. Le Unità Operative Territoriali di psicologia operano:

- a) in sinergia con le diverse Unità Operative delle Azienda Sanitarie e Aziende ULSS che si occupano di problematiche giovanili, secondo protocolli aziendali condivisi;
- b) in sinergia e secondo modalità condivise con la rete del territorio, con gli Enti Locali e tutti i soggetti che si occupano di disagio giovanile e delle loro famiglie.

Art 5 - Personale delle Unità Operative Complesse di Psicologia e delle Unità Operative Territoriali di Psicologia per adolescenza, giovani adulti e famiglie.

1. La Direzione delle Unità Operative Complesse di Psicologia è affidata a un Dirigente Psicologo.

2. Il Dirigente Psicologo dell'UOC di Psicologia valuta, assieme alla Direzione aziendale, le richieste di presenza di Psicologi nelle diverse articolazioni organizzative aziendali per un utilizzo ottimale delle risorse.

3. L'attribuzione delle prestazioni dell'UOC di Psicologia a ciascuna struttura funzionale (Distretto, Dipartimenti, unità funzionali, Presidio ospedaliero ed aree funzionali, Strutture del Centro Direzionale) deve avvenire in sede di predisposizione del budget, di concerto tra il Dirigente di Unità Operativa, i Responsabili di Zona-Distretto, i Responsabili di struttura funzionale e la Direzione Aziendale.

4. Nell'ambito della negoziazione degli obiettivi con il responsabile della struttura organizzativa funzionale il Dirigente dell'UOC di Psicologia contestualizza i compiti di cui ai punti precedenti individuando le risorse umane adeguate alla programmazione delle attività, rilevando le prestazioni psicologiche, anche al fine di distribuire equamente i carichi di lavoro, registrando le aree critiche per proporre soluzioni, formulando progetti di formazione mono disciplinare e multidisciplinare.

5. All'interno delle Unità Operative Territoriali di Psicologia per adolescenza, giovani adulti e famiglie operano professionisti Psicologi con particolare curriculum formativo rispetto alle tematiche della adolescenza.

6. Il Responsabile dell'Unità Operative Territoriali di Psicologia per adolescenza, giovani adulti e famiglie è un Dirigente Psicologo con comprovata esperienza nel settore di psicologia infantile e adolescenziale.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00, per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017.

INDICE

Art 1 - Istituzione delle Unità Operative Complesse di Psicologia.	3
Art 2 - Compiti delle Unità Operative Complesse di Psicologia.	3
Art 3 - Articolazioni delle Unità Operative Complesse di Psicologia.	3
Art 4 - Organizzazione strutturale delle Unità Operative Complesse di Psicologia.	4
Art 5 - Personale delle Unità Operative Complesse di Psicologia e delle Unità Operative Territoriali di Psicologia per adolescenza, giovani adulti e famiglie.	4
Art. 6 - Norma finanziaria.	5